

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE NELLA LOTTA AL CORONAVIRUS. L'AGCM SOSPENDE I TERMINI DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Al fine di mantenere la sopravvivenza e la proattività delle imprese durante la crisi *coronavirus*, in data 1° aprile 2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha adottato una comunicazione¹ sull'interpretazione dell'art. 103 del c.d. "Decreto Cura-Italia"², con la quale vengono sospesi i pagamenti delle sanzioni tanto in materia di concorrenza quanto di tutela del consumatore.

Più particolarmente, per quanto riguarda la materia della concorrenza è prevista la proroga al 1° ottobre 2020 dei termini di pagamento delle sanzioni che scadenti tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Per quanto riguarda la tutela del consumatore, invece, il termine esecutivo di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, entro cui deve essere effettuato il pagamento della sanzione³, è sospeso, ricominciando a decorrere alla fine della sospensione. Inoltre, in entrambi i casi viene disposta la sospensione dei termini delle rate che scadono nel suddetto periodo. In questo modo, la liquidità corrispondente all'ammontare della sanzione sospesa rimarrà nella disponibilità immediata delle imprese, consentendo loro di disporre per sostenere i costi incorsi nel periodo della pandemia.

¹ Disponibile al seguente [LINK](#).

² Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, n.70 del 17.03.2020. L'articolo 103 del Decreto, intitolato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", al comma 1 dispone: "... *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento...*".

³ Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, GU n. 235 del 08.10.2005. L'articolo 27 del Codice, intitolato "Tutela amministrativa e giurisdizionale", al comma 13 dispone: "... *Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità...*".

L'AGCM, tuttavia, ha specificato taluni limitati casi cui la sospensione non si applica. Nello specifico, si tratta i) dei termini dei procedimenti cautelari, al fine di evitare il consolidamento di un danno grave ed irreparabile alla concorrenza e ai diritti dei consumatori, ii) dei termini entro cui le imprese devono ottemperare ad una diffida, ed infine iii) il termine entro cui le imprese devono ottemperare alle misure imposte in sede di autorizzazione condizionata di un'operazione di concentrazione.

9 aprile 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com